



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA - 3°SEZ. LAVORO -

Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all' esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in data 6.11.2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.16730\2024 del ruolo gen. Lav. e vertente

TRA

El Halem Magdy rapp.to e difeso dall'avv.to L. Maraglino in virtù di procura in calce al ricorso

Ricorrente

E

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del Presidente p.t. rapp.to e difeso dall'avv.to A. Tagliente in virtù di procura generale notarile alle liti

Convenuto

OGGETTO: ripetizione dell'indebito

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 30.4.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata esponendo che è titolare di pensione di invalidità civile, che in data 2.2.2024 l'Inps ha richiesto il pagamento della somma ivi indicata a titolo di indebito relativo al periodo dall'1.1.2019 al 30.9.2021, che sussiste il legittimo affidamento della ricorrente, ha chiesto di accertare l'insussistenza del credito dell'Inps, con vittoria di spese. L'Inps si è costituito eccependo la sussistenza dell'indebito, il tempestivo invio della richiesta di restituzione; ha chiesto il rigetto delle domande, vinte le spese.

Le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta reiterando le conclusioni esposte nei rispetti atti introduttivi.

La domanda è infondata.

Anzitutto si osserva che le disposizioni che regolamentano la restituzione delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate non possono individuarsi negli artt. 52 l. n.88/1989 e 13 co. 1 l. n.412/91 essendo queste ultime norme dettate esclusivamente con riferimento alla diversa ipotesi dell'indebito previdenziale avente ad oggetto prestazioni relative all'assicurazione obbligatoria IVS ed alle gestioni ivi espressamente previste e dovendo escludersi, stante l'eccezionalità della relativa previsione, un'interpretazione analogica che la renda applicabile all'indebito relativo a tipologie di prestazioni eterogenee(ex plurimis Cass. n.31373\2019).

Quanto all'indebito assistenziale, la giurisprudenza di legittimità ha escluso l'applicabilità della norma generale di cui all'art. 2033 cod. civ. sancendo: "la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente prevista in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art. 3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento." (Cass. Sez.Lav. sent. n.13915\2021).

La regola, dunque, in presenza di un indebito determinato non già da situazione che escludono ogni affidamento (quali, ad esempio,

l'insussistenza del rapporto previdenziale, ovvero della domanda amministrativa ovvero del mancato ricovero quanto all'indennità di accompagnamento) bensì in ipotesi di sopravvenuta carenza del requisito reddituale è quella di privilegiare il legittimo affidamento del beneficiario limitando la ripetibilità alle somme versate dall'Ente successivamente all'emissione del provvedimento che accerta l'insussistenza del requisito reddituale ovvero al dolo dell'"accipiens".

Nel caso di specie non essendo contestata l'insussistenza del requisito reddituale per il riconoscimento della prestazione assistenziale nel periodo suindicato ed avendo, in ogni caso, l'Inps prodotto modello 730\2019, si osserva che la prima richiesta di ripetizione dell'indebito è tempestivamente pervenuta al ricorrente in data 27.9.2021 tenuto conto della scadenza all'anno successivo del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2019.

Stante la consapevolezza del ricorrente di percepire la prestazione assistenziale pur in costanza di insussistenza del requisito reddituale per effetto dei redditi da lavoro dallo stesso conseguiti, deve escludersi la buona fede dall'"accipiens" con conseguente obbligo a carico di quest'ultimo, di restituire la prestazione indebitamente liquidata.

Nulla per le spese avendo il ricorrente reso dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp.att. c.p.c.

P.Q.M.

Rigetta la domanda; nulla per le spese.

Si comunichi

Roma 6.11.2024

Il Giudice